

Foglio Informativo Pegno su somme/strumenti e su crediti derivanti da polizza assicurativa
Versione n. 1/2018 – data aggiornamento 12.09.2018

FOGLIO INFORMATIVO
PEGNO SU SOMME/STRUMENTI FINANZIARI E SU CREDITI DERIVANTI DA POLIZZA ASSICURATIVA

INFORMAZIONI SULLA BANCA

CA Indosuez Wealth (Europe) - Italy Branch
Piazza Cavour, 2 - 20121 Milano
tel +39 02 3666 1200
fax +39 02 3666 1280
Codice Fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano: 08750520960
Partita IVA n. 97468780156
Iscritta all'Albo delle Banche al n. 5763 – codice ABI 3443.9
Sito Internet: www.ca-indosuez.com/italy/it
Contatti: info@ca-indosuez.it
PEC: ca-indosuez@legalmail.it

CA Indosuez Wealth (Europe) Italy Branch è succursale di:
CA Indosuez Wealth (Europe) S.A.
Société Anonyme di diritto lussemburghese
39, allée Scheffer - L-2520 Luxembourg
tel +352 24671
Cap. Soc. 415.000.000 EUR – iscrizione presso il Registro delle Imprese di Lussemburgo n. B 91986
Sito Internet: www.ca-indosuez.com
Contatti: www.ca-indosuez.com/contact

Nel caso di offerta fuori sede, generalità del soggetto incaricato dalla Banca:

Denominazione sociale _____
Nome _____
Cognome _____
Indirizzo _____
Telefono _____
E-mail _____
Fax _____
Qualifica _____
Iscritto all'Albo dei Promotori Finanziari con Delibera Consob N. _____ del _____

CHE COSA SONO IL CONTRATTO DI PEGNO SU STRUMENTI FINANZIARI E LIQUIDITA' E SU CREDITI DERIVANTI DA POLIZZA ASSICURATIVA

Con il contratto di pegno il Datore di Pegno (il Cliente debitore o un altro soggetto) costituisce un diritto reale di garanzia su alcuni beni o diritti, assicurando al creditore (la Banca) il soddisfacimento di un determinato credito con preferenza rispetto agli altri creditori.

Oggetto del pegno possono essere:

- strumenti finanziari;
- somme di denaro;

come meglio precisato nel relativo atto di pegno.

Il pegno può essere costituito su singoli strumenti finanziari e/o su somme (in tale secondo caso ha natura di pegno irregolare) oppure può avere natura di pegno c.d. "rotativo", avendo ad oggetto tutti gli strumenti finanziari dematerializzati che risultino di volta in volta registrati in appositi conti aperti presso la Banca.

La costituzione in pegno dei crediti derivanti da polizza assicurativa è, invece, il contratto con cui il costituente la garanzia (il Cliente debitore o un altro soggetto) costituisce in pegno, a favore della Banca, tutti i crediti ad esso derivanti dalla polizza. In questa tipologia di contratto la Banca viene nominata prima beneficiaria della polizza e le viene attribuito il diritto di riscatto della stessa, da esercitare quando ciò sia necessario per soddisfare l'obbligazione garantita (che, ad esempio, scada prima del termine di scadenza naturale della polizza assicurativa).

CA Indosuez Wealth (Europe), Italy Branch

Piazza Cavour, 2
I-20121 Milano
T +39 02 3666 1200
F +39 02 3666 1280
info@ca-indosuez.it
www.ca-indosuez.com
PEC ca-indosuez@legalmail.it
C.F. - Reg. Imprese Milano: 97468780156
P.I.: 08750520960
CCIAA REA Mi: 2046644
Iscritta all'Albo delle Banche: 5763



Rischi specifici

I rischi tipici del pegno e della cessione in garanzia sono legati all'inadempimento dell'obbligazione garantita, con conseguente vendita dei beni costituiti/esercizio dei diritti derivanti dalla cessione in garanzia e incameramento delle relative somme da parte della Banca. Ai fini della valutazione del valore della garanzia, trovano applicazione gli scarti di garanzia e le regole di cui al documento allegato al presente foglio informativo.

CONDIZIONI ECONOMICHE

Al Datore di Pegno non viene applicata nessuna commissione.

RECESSO, RECLAMI e PROCEDURE DI RISOLUZIONE ALTERNATIVA DELLE CONTROVERSIE

Recesso dal contratto

Il Datore di Pegno non può recedere dal relativo contratto, che rimane valido ed efficace fino al completo adempimento delle obbligazioni garantite.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

I vincoli sui beni e sui crediti costituiti in pegno vengono cancellati entro 15 giorni lavorativi dalla integrale estinzione delle obbligazioni garantite.

Reclami

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della Banca (tramite posta ordinaria o raccomandata A/R indirizzandola a CA Indosuez Wealth (Europe), Italy Branch - Ufficio Reclami, Piazza Cavour n. 2, 20121 – Milano, oppure per via telematica indirizzando un messaggio di posta elettronica al seguente indirizzo: ca-indosuez@legalmail.it). La Banca risponderà entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento del reclamo se questo ha ad oggetto servizi bancari e finanziari (diversi dai servizi di investimento) ed entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento del reclamo se questo ha ad oggetto servizi di investimento e accessori.

Procedure di risoluzione alternativa delle controversie

Se il Datore di Pegno non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro il periodo di tempo sopra indicato, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

- nel caso in cui la controversia riguardi la prestazione di servizi bancari e finanziari (diversi dai servizi di investimento), all'**Arbitro Bancario Finanziario (ABF)** istituito presso la Banca d'Italia. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca, oppure,
- nel caso in cui la controversia riguardi la prestazione dei servizi e attività di investimento e, in particolare, gli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza della Banca previsti nei confronti degli investitori (nell'esercizio delle attività disciplinate nella parte II del TUF, incluse le controversie transfrontaliere e le controversie oggetto del Regolamento (UE) n. 524/2013), all'**Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF)** istituito presso la Consob. Il diritto di ricorrere all'Arbitro per le Controversie Finanziarie non può formare oggetto di rinuncia da parte dell'investitore ed è sempre esercitabile, anche in presenza di clausole contrattuali che prevedano la devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione stragiudiziale delle controversie. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro per le Controversie Finanziarie presso Consob, si può consultare il sito www.acf.consob.it oppure rivolgersi direttamente alla Banca.

La decisione dell'ABF o dell'ACF non pregiudica la possibilità, per il Datore di Pegno, di ricorrere all'autorità giudiziaria.

Ai fini del rispetto degli obblighi di mediazione obbligatoria previsti dal Decreto Legislativo n. 28/2010, così come successivamente modificato, tra l'altro, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, prima di fare ricorso all'autorità giudiziaria il Datore di Pegno e la Banca devono esperire il procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità. La condizione di procedibilità di cui a tale normativa si intende assolta nel caso in cui il Datore di Pegno abbia esperito il sopra citato procedimento presso l'ABF o l'ACF (a seconda dei casi). In alternativa al procedimento presso l'ABF o l'ACF, il Datore di Pegno può ricorrere:

- al **Conciliatore Bancario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR**, iscritto al n. 3 del Registro tenuto dal Ministero della Giustizia. Il servizio consiste in una procedura attraverso la quale le parti tentano di pervenire ad un accordo che risolva la controversia insorta, relativa a tutte le materie attinenti l'operatività degli intermediari bancari e finanziari. Maggiori informazioni sono reperibili sul sito: www.conciliatorebancario.it; ovvero



- a un **altro organismo di mediazione** iscritto nell'apposito Registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria. L'elenco degli organismi di mediazione è disponibile sul sito www.giustizia.it.

LEGENDA

Pegno di beni mobili	Garanzia reale costituita su beni mobili (art. 2784 codice civile). Il pegno si costituisce con la consegna al creditore della cosa o del documento che conferisce l'esclusiva disponibilità della cosa.
Pegno di crediti	Garanzia reale costituita su crediti (art. 2800 cod.civ.). Affinchè abbia luogo la prelazione, il contratto deve risultare da atto scritto e la costituzione deve essere notificata al debitore oppure essere da questo accettata mediante scrittura avente data certa

Da compilare solo in caso di offerta fuori sede a favore di cliente al dettaglio:

Il cliente attesta che il presente foglio informativo è stato sottoscritto in data odierna:

in sede fuori sede*

e dichiara di averne ricevuto copia in tempo utile prima della conclusione del contratto

Luogo, data e ora _____

Firma Cliente _____

**Per fuori sede si intende un luogo diverso dalla sede o dalle dipendenze della banca.*

Spazio riservato alla Banca

Il cliente è stato identificato dalla Banca in persona di:

NomeCognome

Firma _____

Allegato 1
Valore della garanzia

Il Valore di garanzia dei Beni in garanzia, di seguito «VG», è determinato applicando a ciascuno di essi uno scarto di garanzia pari ad una percentuale del suo valore di mercato, come descritto di seguito.

NATURA DEI BENI IN GARANZIA	VALORE DELLA GARANZIA ¹
<p><u>DEPOSITI</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Per le valute concordate² dalla Banca, depositi, deposito fiduciario presso il Gruppo o presso le banche affiliate - Depositi presso la Banca e in valute non concordate 	<p>Ricompreso fra il 95% e il 100%</p> <p>Caso per caso</p>
<p><u>GARANZIA BANCARIA</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Entità del gruppo Crédit Agricole - Altre banche affiliate a CAL³ 	<p>100%</p> <p>95%</p>
<p><u>OBBLIGAZIONI</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Obbligazioni, BTAN, certificati di deposito emessi nelle valute concordate dalla Banca: dal titolo sovrano OCSE AAA alle emissioni con rating BBB-⁴ - Floating Rate Bonds emessi da CACIB, di una durata residua inferiore a 3 anni o da 3 a 5 anni - Obbligazioni convertibili in azioni, obbligazioni perpetue e obbligazioni subordinate 	<p>Ricompreso fra il 50% e il 95% in base alla durata residua</p> <p>Ricompreso fra il 90% il 95%</p> <p>Caso per caso</p>
<p><u>AZIONI</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Borse e indici concordati⁵ - Altri mercati 	<p>70%</p> <p>Caso per caso</p>
<p><u>FONDI</u></p> <p>Limitato al 5% della capitalizzazione dell'OIC</p>	<p>Il valore di garanzia sarà determinato in base al profilo di gestione, alle caratteristiche del fondo e alla natura dei sottostanti</p>

¹ Una riduzione del 10% dovrà essere applicata qualora esista un rischio di cambio

² Elenco disponibile presso la Banca, su semplice richiesta

³ Elenco disponibile presso la Banca, su semplice richiesta

⁴ I ratings indicati in questa tabella sono quelli di S&P. La Banca prende in ogni caso in considerazione i ratings pubblicati da S&P, MOODY'S o FITCH. Qualora si verifichi una divergenza nei ratings, verrà utilizzato il meno favorevole, tranne il caso in cui le date di aggiornamento dei ratings siano molto diverse, allora sarà preso in considerazione quello più recente.

⁵ Elenco delle borse e degli indici concordati

<u>PRODOTTI STRUTTURATI</u> Prodotti strutturati a capitale protetto (commodities escluse) proposti dalla Banca Altri prodotti	Ricompreso fra il 70% e l'85% in base alla durata e alla natura del sottostante Caso per caso
<u>PORTAFOGLI GESTITI DALLA BANCA</u>	Da fissare in base alla strategia d'investimento o ai sottostanti
<u>METALLI PREZIOSI (depositi fisici esclusi)</u> - Oro - Argento - Platino	80% 70% 75%
<u>POLIZZE VITA</u> Per le compagnie affiliate alla Banca: - contratti monetari - contratti in Unità di conto	Massimo 95% Da fissare in base ai sottostanti che compongono il portafoglio

I Beni in garanzia dovranno in ogni caso essere diversificati, tranne il caso in cui essi siano composti esclusivamente da obbligazioni emesse da un paese dell'OCSE o da un altro emittente il cui rating sia superiore ad AA.

Ai fini del presente documento, sarà considerato come diversificato un portafoglio composto almeno da quattro strumenti finanziari o titoli il cui emittente sia diverso e in cui nessuno di essi rappresenti oltre il 35% del VG.

Qualora la percentuale attribuita ad uno strumento finanziario o ad un titolo rappresenti oltre il 35% del VG, tale strumento finanziario verrà considerato per un valore massimo del 35% dei Beni in Garanzia.

Gli strumenti finanziari ed altri titoli non inseriti nella tabella sopra riportata (specie gli strumenti quotati su un mercato secondario) sono presi in considerazione per il calcolo del VG solo previo accordo scritto della Banca, per una percentuale da concordare. In ogni caso, l'insieme dei Beni in garanzia dovrà essere liquido.

La Banca si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento la presente tabella, specie in base all'evoluzione dei mercati e dei tassi d'interesse. In aggiunta ai suddetti scarti di garanzia, per gli strumenti costituiti da azioni trovano applicazione i limiti in valore assoluto di seguito indicati.

AZIONI	AMMONTARE MASSIMO PER TITOLO (CALCOLATO SULLA BASE DEL VALORE DELLA GARANZIA)	
	EUR 3 Mln	EUR 1 Mln
Germania	DAX 30	HDAX 110
Australia		ASX 200 ⁶
Austria		ATX Prime
Belgio	BEL 20	
Canada		TSX 60
Danimarca		OMXC20
Spagna	IBEX 35	
Finlandia		OMXH25
Francia	CAC 40	SBF 120 ⁷
Gran Bretagna	FTSE 100	FTSE300
Olanda	AEX 20	
Hong Kong	HANG SENG 30	FTSE XINHUA 25 GC
Italia	FTSE MIB	ITLMS/FTSE Italia ALL Share
Giappone	NIKKEI 225	NIKKEI 500
Portogallo		PSI 20
Singapore		MSCI Cash index o equivalente
Svizzera	SMI30	
Svezia		OMX30
Norvegia		OBX20
USA	S&P 100	NASDAQ 100/S&P 500

⁶ Solo le venti maggiori capitalizzazioni

⁷ Ammontare massimo per titolo in valore garantito fissato a EUR 500.000